Inapplicabilità del regolamento ad un'operazione notificata

(Caso n. IV/M.285 — Pasteur-Mérieux/Merck)

(93/C 188/07)

Il data 5 luglio 1993 la Commissione ha deciso che l'operazione notificata nel caso in oggetto non rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 (1) relativo al controllo delle operazioni di concentrazione perché non costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento citato. La presente decisione si fonda sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento relativo al controllo delle concentrazioni. I terzi che dimostrino di avervi interesse possono ottenere copia della decisione richiedendola per iscritto alla:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles

(1) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; rettifica: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92]

(93/C 188/08)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3832/90 (1), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (2), la Commissione comunica che gli importi fissi a dazio nullo, qui di seguito elencati, sono esauriti:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Importi fissi a dazio nullo	Data di esaurimento
40.0100	10	Tailandia	1 537 000 paia	8. 6. 1993
40.0730	73	Tailandia	181 000 pezzi	14. 6. 1993

Per le importazioni che superano tali importi vengono riscossi i dazi normali previsti dalla tariffa doganale comune.

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.
(2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.
